



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 10.02.2011

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 – Principi generali e finalità	1
Art. 2 – Definizioni.....	1
Art. 3 – Ambito di applicazione ed esclusioni.....	1
CAPO II – ANIMALI IN GENERALE.....	1
Art. 4 – Cura degli animali	1
Art. 5 – Divieto di soppressione immotivata degli animali.....	2
Art. 6 – Modalità di detenzione	2
Art. 7 – Norme per la prevenzione di avvelenamenti.....	3
Art. 8 – Conduzione e trasporto di animali	3
Art. 9 – Cani vaganti.....	3
CAPO III – DETENZIONE DI ANIMALI IN AMBIENTE PRIVATO	4
SEZIONE I – CANI.....	4
Art. 10 – Custodia dei cani in recinto	4
Art. 11 – Detenzione dei cani alla catena	4
Art. 12 - Cucciolate	5
Art. 13 – Nulla osta per detenzione di cani	5
Art. 14 – Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche	5
Art. 15 – Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali.....	5
Art. 16 – Obbligo di raccolta degli escrementi.....	5
SEZIONE II – GATTI.....	6
Art. 17 – Modalità di tenuta dei gatti.....	6
SEZIONE III – CONIGLI DA COMPAGNIA.....	6
Art. 18 – Modalità di tenuta dei conigli da compagnia	6
SEZIONE IV – RODITORI DOMESTICI.....	7
Art. 19 – Modalità di tenuta dei roditori domestici	7

<i>SEZIONE V – FURETTI</i>	7
Art. 20 – Modalità di tenuta dei furetti.....	7
<i>SEZIONE VI – VOLATILI</i>	7
Art. 21 – Modalità di tenuta dei volatili	7
<i>SEZIONE VII – ANIMALI ACQUATICI</i>	8
Art. 22 – Modalità di tenuta degli animali acquatici	8
<i>SEZIONE VIII – EQUIDI</i>	8
Art. 23 – Modalità di tenuta degli equidi.....	8
<i>SEZIONE IX – ANIMALI ESOTICI</i>	8
Art. 24 – Modalità di tenuta degli animali esotici	8
<i>CAPO IV – ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ECONOMICHE</i>	8
Art. 25 – Commercio al dettaglio di animali	8
Art. 26 – Impianti per animali da compagnia.....	9
Art. 27 – Addestramento di animali	9
Art. 28 – Animali in premio, in omaggio o in esibizione.....	10
<i>CAPO V – ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI</i>	10
Art. 29 – Definizioni.....	10
Art. 30 – Gatti liberi e colonie feline.....	10
Art. 31 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.....	11
Art. 32 – Alimentazione dei gatti liberi.....	11
Art. 33 – Custodia gatti.....	11
Art. 34 – Norme generali.....	12
Art. 35 – Vigilanza	12
Art. 36 – Sanzioni.....	12
Art. 37 –Validità.....	12
Art. 38 – Abrogazione norme precedenti	12

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali e finalità

1. Il Comune di Santa Croce sull'Arno, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove nel proprio territorio la tutela e la cura degli animali, riconosciuti sia come parte insostituibile dell'ecosistema, al cui equilibrio contribuiscono, sia come portatori di valori che arricchiscono la vita dell'essere umano e concorrono alla sua crescita, condividendo integralmente la carta dei diritti degli animali approvata all'Unesco nel 1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente.
2. Il Comune promuove il corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
3. Il Comune, al fine della corretta applicazione di quanto indicato al comma 1, promuove nell'ambito delle istituzioni scolastiche e delle attività di educazione permanente campagne educative indirizzate alla conoscenza del mondo animale e all'instaurarsi di una corretta convivenza tra uomo e animali.
4. Il Comune promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.

Art. 2 – Definizioni

1. La definizione di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione di cui alla L. 281/1991, a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati detenuti a qualsiasi titolo e a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato come specificato nell'art. 826 del Codice Civile, dagli artt. 1 e 2 della L. 157/1992 e dalla L.R. 56/2000 (Legge sulla Biodiversità).
2. Si considerano soggetti giovani quegli individui in cui non è ancora terminato lo sviluppo.

Art. 3 – Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per cui sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino, anche temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali (tranne quelli da affezione) o ad esso connesse;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, durante il periodo della caccia, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione che dovranno adottare rigidi protocolli per evitare di procurare danno involontario a fauna selvatica e domestica oggetto di tutela.

CAPO II – ANIMALI IN GENERALE

Art. 4 – Cura degli animali

1. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente, la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche, comportamentali e sociali.

2. A tutti gli animali dovrà essere garantito un periodo minimo di permanenza con la madre ed i membri della stessa generazione, variabili a seconda dell'etologia della specie, al fine di assicurare il giusto sviluppo ontogenetico del soggetto, garanzia indispensabile per l'equilibrio comportamentale dell'adulto.
3. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono provvedendo a far visitare gli stessi da medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario.
4. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

Art. 5 – Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o in presenza di comprovata pericolosità. La soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari liberi professionisti, o in casi eccezionali da medici veterinari dipendenti delle aziende unità sanitarie locali, che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione avverrà in modo eutanasico.

Art. 6 – Modalità di detenzione

1. È possibile detenere unicamente animali domestici e/o animali selvatici in possesso di certificazione CITES.
2. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
3. È vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere.
4. È vietato tenere gli animali privi d'acqua o del cibo necessario.
5. È vietato in particolare isolare gli animali in rimesse o cantine, oppure segregarli in contenitori e scatole non idonee alla loro detenzione, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. È vietato tenere animali da compagnia o selvatici legati o alla catena, salvo quanto previsto al successivo art. 11 per la detenzione dei cani alla catena.
7. È vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario, o in occasione di mostre ed esposizioni per non più di 5 ore continuative, o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.
8. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite qualsiasi mezzo di locomozione in movimento.
9. È vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale nel territorio comunale.
11. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o esche in genere contaminati da sostanze velenose e/o nocive in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere ad altre specie animali.
12. È severamente vietato allevare, detenere ed addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti.
13. È vietato allevare, detenere e commerciare sul territorio comunale animali destinati a qualsivoglia forma di sperimentazione.

Art. 7 – Norme per la prevenzione di avvelenamenti

1. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda U.S.L. 11, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione comunale, come previsto dalle Leggi vigenti, tutti i casi di avvelenamento di animali avvenuti nel Comune di Santa Croce sull'Arno di cui essi vengono a conoscenza.
2. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno che si ipotizza essere stato utilizzato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 8 – Conduzione e trasporto di animali

1. È vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. In particolare è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto o comunque in spazi angusti e privi della luce e dell'aria necessaria al benessere dell'animale stesso.
2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169, comma 6, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati gabbie o trasportini che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi con facilità. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli, agli animali non dovranno mancare aerazione e luce sufficienti.
4. È consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta.
5. È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel comune di Santa Croce sull'Arno. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali; i gatti e gli animali di piccola taglia dovranno essere condotti negli appositi trasportini. Per le altre specie il trasporto dovrà avvenire con modalità adeguate alla specie. È facoltà dell'autista del mezzo pubblico rifiutare l'accesso agli animali non condotti nei modi indicati. È fatto divieto assoluto di ricoverare durante il trasporto animali nel bagagliaio dei mezzi pubblici.
6. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena l'immediata discesa dal mezzo.
7. I cani guida per non vedenti e gli altri animali d'assistenza saranno comunque ammessi su tutti i mezzi di trasporto pubblico.

Art. 9 – Cani vaganti

1. Il proprietario del cane smarrito ha l'obbligo di fare la segnalazione all'Ufficio di Polizia Municipale entro ventiquattro (24) ore dalla scomparsa.
2. I cani vaganti saranno catturati e custoditi presso il canile comunale e, quando possibile, riconsegnati al legittimo proprietario identificato tramite il codice impresso con tatuaggio o microchip sull'animale ovvero in seguito ad accertamenti, previo pagamento delle spese sostenute e salvo l'applicazione, in caso di accertata responsabilità, dell'art. 672 del codice penale come depenalizzato dall'art. 3 della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Il riscatto dei cani vaganti catturati è sempre possibile quando non vi oppongono misure sanitarie. Esso si effettua presso il canile comunale alle seguenti condizioni:
 - che venga presentata quietanza del pagamento di quanto dovuto per il mantenimento giornaliero del cane,
 - pagamento delle sanzioni previste per eventuali infrazioni accertate,
 - pagamento di altre eventuali somme dovute.

4. Con apposita tariffa deliberata dalla Giunta Comunale verrà stabilita la retta giornaliera per i cani catturati e in osservazione. Le somme dovute all'Amministrazione per il mantenimento degli animali saranno recuperate con procedure previste delle vigenti norme di legge.

CAPO III – DETENZIONE DI ANIMALI IN AMBIENTE PRIVATO

SEZIONE I – CANI

Art. 10 – Custodia dei cani in recinto

1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 8 mq. Fanno eccezione i cani di taglia piccola i quali potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 6 mq.
2. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di 4 mq. Per i cani di taglia piccola di cui al punto precedente l'incremento di superficie è ridotto a 2 mq. per ogni soggetto in più.
3. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a quattro mesi.
4. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.
5. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere:
 - a) coperto su almeno tre lati;
 - b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
 - c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
 - d) di altezza non inferiore a quella del cane;
 - e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
6. Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità.
7. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
8. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani.
9. Le recinzioni preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, salvo casi di impossibilità indipendenti dalla volontà del detentore e che dovranno comunque essere adeguatamente documentati. L'adeguamento dovrà avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai recinti di strutture precedentemente autorizzate.

Art. 11 – Detenzione dei cani alla catena

1. La detenzione dei cani alla catena è consentita per un periodo di tempo non superiore ad otto ore nell'arco della giornata, a condizione che la catena sia di almeno tre metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
2. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia fissata ad altezza da terra inferiore al metro.
3. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte nell'articolo precedente, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

Art. 12 - Cucciolate

1. I proprietari di cani, entro il termine previsto dalla legge regionale n. 59/2009 devono comunicare la nascita di cucciolate al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. 11.
2. Nel periodo antecedente le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione, hanno altresì l'obbligo di denunciare la scomparsa o la morte dei cuccioli.
3. I cuccioli devono essere iscritti all'anagrafe canina entro i primi 60 giorni di vita dell'animale; in caso di cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli, questi dovranno comunque essere preventivamente dotati di microchip.

Art. 13 – Nulla osta per detenzione di cani

1. Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinto, ecc.) più di cinque cani di età superiore ai quattro mesi, deve ottenere il nulla osta del Comune su parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. 11.

Art. 14 – Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. L'accesso è vietato in aree destinate ad attrezzature per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
2. È vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. Salvo quanto previsto all'art. 20 della L.R. 59/2009, i cani devono essere condotti al guinzaglio e con la museruola qualora previsto dalle norme statali.
3. Il sindaco, con proprio decreto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.
4. È compito del Sindaco individuare le aree verdi dove i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale dell'accompagnatore.
4. Chi accompagna cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.

Art. 15 – Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Santa Croce sull'Arno, salvo quelli per cui è previsto il divieto secondo le norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola qualora previsto dalle norme statali, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporti di persone disabili.

Art. 16 – Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o di altrui proprietà, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualunque area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di cani guida per non vedenti o altri cani d'assistenza, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi. Gli stessi sono obbligati a mostrare tali strumenti su richiesta di un pubblico ufficiale. Qualora ne risultino sprovvisti al momento della richiesta, sono passibili di sanzioni ai sensi del presente regolamento.

SEZIONE II – GATTI

Art. 17 – Modalità di tenuta dei gatti

1. Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti un'ideale sistemazione in luogo convenientemente luminoso ed areato al riparo dalle intemperie.

2. Per i gatti tenuti esclusivamente all'esterno, dovrà essere predisposto per ogni animale apposito riparo; questo dovrà essere di dimensioni tali che il gatto possa muoversi agevolmente, sufficientemente coibentato, rialzato da terra, con tetto impermeabilizzato, e posto al riparo dalle intemperie.

3. Per i gatti tenuti in appartamento:

a) se l'animale ha possibilità di uscire a piacimento, dovrà essere prevista almeno una lettiera igienica;

b) se il gatto trascorre la maggior parte del tempo in casa o se non ha possibilità di uscire dovrà essere predisposta almeno una lettiera igienica per ogni gatto presente.

4. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

SEZIONE III – CONIGLI DA COMPAGNIA

Art. 18 – Modalità di tenuta dei conigli da compagnia

1. Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti un'ideale sistemazione in gabbia sufficientemente spaziosa posta in luogo luminoso ed areato al riparo dalle intemperie.

2. Caratteristiche delle gabbie:

a) dimensioni minime: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 50 ed alte cm. 40 per due conigli adulti con griglia raccoglieno, ciotola, beverino a sifone;

b) il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;

c) ogni animale adulto in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e cm. 10 in larghezza.

3. Per ogni animale tenuto all'esterno, la gabbia, oltre ad avere le caratteristiche riportate al comma 2, dovrà essere posta in luogo riparato dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, essere rialzata da terra, avere tettoia impermeabile e tre lati opportunamente schermati contro il vento.

4. Dovrà essere consentita al coniglio almeno un'uscita giornaliera dalla gabbia, avendo cura di vigilare sulla sua attività.

5. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

6. In alternativa alla gabbia, potranno essere predisposti appositi recinti con le stesse caratteristiche.

SEZIONE IV – RODITORI DOMESTICI

Art. 19 – Modalità di tenuta dei roditori domestici

1. Caratteristiche delle gabbie:

- a) dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
- b) il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
- c) poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
- d) all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i roditori possono nascondersi, apposita tana e ruota per correre in plastica non grigliata.

2. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

SEZIONE V – FURETTI

Art. 20 – Modalità di tenuta dei furetti

1. Caratteristiche delle gabbie:

- a) dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
- b) il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
- c) poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
- d) all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i furetti possono nascondersi e apposito ricovero.

2. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

3. Ad ogni animale dovrà essere permesso di uscire dalla gabbia per almeno tre ore durante l'arco della giornata, avendo cura di vigilare sulla sua attività.

SEZIONE VI – VOLATILI

Art. 21 – Modalità di tenuta dei volatili

1. Caratteristiche delle gabbie:

- a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed due lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande.
- b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni dovranno essere aumentate del 30%;
- c) ogni gabbia dovrà essere dotata di ciotola per il cibo, abbeveratoio e almeno un posatoio per animale;
- d) dovrà inoltre essere collocato un idoneo rifugio all'interno del quale gli uccelli possano nascondersi, riposare e/o nidificare;
- e) agli uccelli acquatici dovrà essere garantita la possibilità almeno temporanea nell'arco della giornata di usufruire di idonee quantità d'acqua.

2. Le gabbie dovranno essere poste in luogo areato e luminoso, al riparo dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, possibilmente in punto della casa frequentato dai componenti della famiglia.

3. Per quanto riguarda le specie sociali, i volatili dovranno essere tenuti almeno in coppia.

SEZIONE VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 22 – Modalità di tenuta degli animali acquatici

1. Caratteristiche degli acquari:

- a) il volume non dovrà essere inferiore a due litri per cm della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 20 litri d'acqua;
- b) non dovranno essere di forma sferica o comunque con pareti curve di materiale trasparente;
- c) dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione o l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

SEZIONE VIII – EQUIDI

Art. 23 – Modalità di tenuta degli equidi

1. Gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri adeguati alle dimensioni degli animali.

2. È fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.

3. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).

4. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

5. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

6. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

SEZIONE IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 24 – Modalità di tenuta degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale, ad eccezione di piccoli animali d'affezione detenuti a scopo di compagnia (quali canarini, criceti, cocorite, ecc).

2. Chi detiene, alleva o commercia animali esotici deve essere in grado di esibire le certificazioni e gli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza (documentazione CITES), anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO IV – ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ECONOMICHE

Art. 25 – Commercio al dettaglio di animali

1. Per esposizione di animali si intende la detenzione dell'animale all'interno dell'esercizio pubblico, in luogo accessibile al pubblico indipendentemente dal fatto che la detenzione stessa sia finalizzata alla vendita dell'animale o alla sua pura esposizione per fini diversi.

2. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali domestici su aree private in sede fissa e su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e delle attività di toelettatura, è subordinato al preventivo nulla osta del Sindaco su parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. 11. Il nulla osta del Sindaco deve essere ottenuto anche da parte di chi alleva o commercia animali esotici.
3. È possibile detenere, vendere e/o esporre in esercizi pubblici animali selvatici ed esotici in possesso di certificazione CITES, e animali domestici.
4. Le attività commerciali che effettuano commercio di animali domestici, dovranno accertarsi che gli animali in vendita provengano da allevamenti idonei e con certificato sanitario.
5. È fatto divieto agli esercizi pubblici fissi di esporre al pubblico senza preventiva autorizzazione del Sindaco e, comunque, per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili e degli animali acquatici).
6. Gli esercenti già in attività, devono presentare la richiesta di nulla osta di cui al comma 2 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. Ai fini della prevenzione del randagismo gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà ai sensi dell'art. 24 della L.R. 20 ottobre 2009, n. 59, devono tenere un registro di carico e scarico dei cani oggetto di commercio conforme al modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. 11: il registro dovrà contenere l'elenco dei cani detenuti e per ognuno dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto o restituito, e il numero di microchip o tatuaggio.
8. Gli animali in esposizione, all'interno o all'esterno dell'esercizio pubblico dovranno essere detenuti sempre nel rispetto dei criteri enunciati dagli articoli 6, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente Regolamento. L'esposizione non potrà avvenire nelle ore notturne, o in presenza di musica ad alto volume, rumore o emissioni di fumi e sostanze nocive. I contenitori e le gabbie dovranno essere tenuti puliti.
9. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali hanno l'obbligo di tenere gli stessi animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere.
10. L'allevamento ed il commercio di animali esotici senza apposito nulla osta o in condizioni diverse da quelle previste dall'atto o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca del medesimo nulla osta e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero.

Art. 26 – Impianti per animali da compagnia

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata al preventivo nulla osta del Comune su parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. 11.
2. Anche per le attività di allevamento e di custodia dei cani è prevista la tenuta del registro di cui al comma 7 dell'art. 25.

Art. 27 – Addestramento di animali

1. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate dal presente Regolamento, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché sottoponendoli a privazioni del cibo e dell'acqua.
2. È fatto divieto di utilizzare per i cani o per altri animali collari elettrici o con le punte indipendentemente dal motivo di impiego.

Art. 28 – Animali in premio, in omaggio o in esibizione

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc.
2. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate all'Ufficio competente.
3. È fatto assoluto divieto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio soggetti appartenenti ad ogni classe animale ed in particolare madri con cuccioli, cuccioli, soggetti giovani in genere, animali selvatici o animali non in buono stato di salute o in evidente stato di maltrattamento o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.
4. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso strutture idonee.

CAPO V – ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI

Art. 29 – Definizioni

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. Per "Responsabile di colonia", ("gattara" o "gattaro") si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

Art. 30 – Gatti liberi e colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Ufficio competente per la tutela degli animali. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Az. U.S.L. competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
4. Qualora il Comune riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, sentito il parere della Consulta e in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia, in ordine al reperimento di una nuova e adatta sede per la medesima.

5. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cuccie, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
6. È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
7. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cuccie per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 31 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il Comune al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. 11 competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve darne comunicazione scritta al Comune. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio del Comune che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattaro/a (orari, siti di alimentazione ecc.).
4. Il cittadino gattaro/a si assume l'onere della messa in atto dei piani di controllo delle nascite per la o le colonie di cui è responsabile.
5. Le catture dei felini per le cure e le sterilizzazioni, potranno essere effettuate sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione comunale. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 32 – Alimentazione dei gatti liberi

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, rivolgersi alla mense, per il recupero di alimenti da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia necessaria e rimuovendo ogni materiale utilizzato per la somministrazione di alimenti agli animali dopo l'uso.
3. Reiterate violazioni delle norme elencate al comma precedente comporteranno la revoca dell'attestazione prevista dal precedente articolo 31, comma 2.

Art. 33 – Custodia gatti

1. Il Comune può stipulare convenzioni con Enti o Associazioni, il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per i controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture o gattili.
2. Il Comune predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

Art. 34 – Norme generali

1. È vietato disturbare, rimuovere, distruggere o rendere inaccessibili nidi, tane e rifugi di animali selvatici, in particolare è vietato l'abbattimento o il prelievo di nidi di uccelli, occupati o anche solamente in costruzione, al di fuori dei casi di comprovata necessità dovuti alla pubblica incolumità, a motivazioni di ordine igienico-sanitario o di sicurezza in genere di cui il richiedente dovrà produrre adeguata documentazione ed acquisire l'autorizzazione comunale a procedere.

2. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che alloctona, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi o qualsiasi tipologia di corpo idrico. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti dai Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle normative vigenti.

3. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere anche temporaneamente e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. In caso di apposizione di barriere antirumore, vetrate a specchio, insegne o altre superfici trasparenti o riflettenti che possono costituire pericolo per gli uccelli che, ingannati dal riflesso o dalla trasparenza, possono entrare in collisione con esse, è fatto obbligo in via prioritaria di usare strutture opache oppure in subordine, quando questo non sia possibile, di apporre ogni metro idonee sagome opache riprodotte rapaci in volo delle dimensioni minime di cm. 50 di apertura alare.

Art. 35 – Vigilanza

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento relative agli animali da compagnia ed esotici assimilabili e alle colonie feline, la Polizia Municipale, le Guardie Ambientali Volontarie e le Guardie Zoofile, con il contributo del Corpo Forestale dello Stato limitatamente agli aspetti CITES (per l'anagrafe canina i Comandi di Polizia Municipale sono dotati di apposito lettore).

2. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento relative agli animali da reddito e alle strutture professionali di allevamento e commercializzazione di animali di ogni specie, i Veterinari dell'Az. USL 11.

Art. 36 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano previste sanzioni specifiche dalla legislazione nazionale e regionale vigente, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito dei minimi e dei massimi (da € 25 a € 500) fissati dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con le modalità previste dalla L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37 – Validità

1. Le norme contenute nel presente regolamento avranno effetto a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione del medesimo, fatte salve le norme che richiamano disposizioni di legge già in vigore.

Art. 38 – Abrogazione norme precedenti

1. Con l'approvazione del presente Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali s'intendono abrogate tutte le norme contenute nei vigenti regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle in esso contenute.

2. Si intende abrogata l'Ordinanza del Sindaco n. 119 del 19.09.1998.